

EMENDAMENTO AD ARTICOLO 1

Comma 1 - Modificativo

1. L'articolo 3 della Legge 20 febbraio 1991 n. 27, come modificato dall'articolo 2 del Decreto 20 novembre 1998 n. 108 e dall'articolo 2 del Decreto Delegato 14 dicembre 2009 n.164, è sostituito dal seguente:

“Art. 3

[...]

L'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti può trasmettere ad ogni interessato (proprietario o utilizzatore) apposito avviso compilato con l'importo della tassa relativa al periodo di sei mesi, ove possibile il pagamento semestrale, e di dodici mesi.

[...].”.

EMENDAMENTO AD ARTICOLO 5

Comma 1 - Modificativo

Art. 5

1. Gli autocarri **di prima autorizzazione alla circolazione**, con massa massima pari o inferiore a 3.500 kg e numero totale di posti auto superiore o uguale a quattro, qualora siano di proprietà di persone fisiche, non titolari di licenza, sono assoggettati alla tassa di circolazione corrispondente nella Tabella “A” dell'Allegato “1” del presente decreto delegato.

Comma 2 - Abrogativo

~~2. Le persone fisiche di cui sopra possono possedere massimo un autocarro con massa complessiva fino a 3.500 kg, che non presenti caratteristiche o allestimenti professionali, previa valutazione positiva dell'URAT.~~

EMENDAMENTO AD ARTICOLO 7 - Modificativo

~~1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, la tassa di circolazione dei veicoli è determinata dalle tabelle di cui all'Allegato “1”.~~

~~2. Il presente decreto delegato entra in vigore l'1 ottobre 2020.~~

1. Continua a trovare applicazione la tassa di circolazione dei veicoli determinata dalle tabelle di cui all'Allegato 1 del Decreto Delegato 161/2013.

7
P. G. C.
PER RF